

N. 1282

## **DISEGNO DI LEGGE** d'iniziativa del senatore DE POLI COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 FEBBRAIO 2014 Modifica all'articolo 1 della legge 7 giugno 1991, n. 182, in materia di svolgimento delle elezioni dei consigli provinciali e comunali

XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Onorevoli Senatori. – Con la presente iniziativa si intende sanare un *vulnus* emerso in questi anni nella normativa vigente in materia di svolgimento delle elezioni comunali e provinciali. Spesso, infatti, è accaduto che, a seguito di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del sindaco o del presidente della provincia e del conseguente scioglimento dei rispettivi organi rappresentativi, non vi fossero i tempi tecnici necessari per l'inserimento del comune o della provincia nell'unica tornata elettorale primaverile prevista dalla legge.

È evidente che tale lacuna ha avuto e avrà, in mancanza di un correttivo, un impatto negativo sulla collettività, poiché l'attività del proprio ente di riferimento sarà limitata nell'amministrazione.

Con il presente disegno di legge si prevede, pertanto, un ulteriore turno elettorale ordinario nel caso in cui, per le cause ricordate, gli scioglimenti dei consigli comunali e provinciali avvengano con tempi tecnici che ne impediscano l'inserimento nel turno elettorale ordinario previsto dalla normativa vigente. XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## **DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

1. All'articolo 1 della legge 7 giugno 1991, n. 182, e successive modificazioni, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«I-bis. Le elezioni di cui al comma l si svolgono in un ulteriore turno elettorale ordinario, da tenersi in una domenica compresa tra il 15 settembre e il 15 novembre, in caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del sindaco o del presidente della provincia, verificatisi in data successiva a quella prevista dal medesimo comma 1. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente comma i comuni e le province i cui organi sono stati sciolti per infiltrazione di tipo mafioso o similare ai sensi della normativa vigente».